

esecutivo stava nelle loro mani: con i due deputati alla sanità, ovvero con i due del fondaco, costituivano altrettante commissioni, che, presiedute dal conte, attendevano alle relative incombenze ad esse affidate. Stava in balia dei capi della comunità di convocare il consiglio in ogni tempo, anche se, previo invito al conte, egli ciò avesse voluto impedire; del pari aveano essi soltanto facoltà di presentare al consiglio proposte sgradite e disapprovate dal delegato del governo; del rimanente la ducale Grimani del 5 marzo 1522 garantiva al consiglio il diritto di presentare qualsiasi proposta. Inoltre le congregazioni di alcune confraternite erano presiedute dai capi della comunità, del pari gli incanti, e le riunioni popolari quando si eleggevano i curati di alcuni villaggi. Era però riservato al conte il diritto di pubblicare terminazioni valide per tutti i cittadini, le quali, ove venissero impugnate, doveano attendere la conferma da parte del senato. Pure al solo conte spettava la giurisdizione criminale, e in quella civile, i giudici non aveano che voto consultivo. Costoro, durante le assenze del rettore veneto, n'erano i legali rappresentanti, usufruendo di tutti i suoi onori e di tutte le sue regalie.

I giudici aveano nei diversi tempi, stipendio diverso: nel 1695 riscuotevano quindici ducati al mese e al finire della repubblica semestralmente 93 lire ognuno, non esclusi i due agenti: il loro ufficio, perchè molto onorifico e lucroso, era assai ambito, e i nobili, fino dai primi secoli della seconda dominazione, tanto a Cherso che a Ossero, non si servivano soltanto dei mezzi leciti per afferrarlo. Ma Benedetto Giustinian, conte, volle impedire che l'ufficio di giudice divenisse monopolio di poche famiglie imparentate le une alle altre, le quali, per mezzo di brogli, si davano „muda luno alaltro, hora padre, hora el fiol, hora barba, e nevò, hora fradello . . .“ Per ciò con la terminazione dei 16 ottobre 1473, „Christi nomine invocato, a vultu quo omnia facta et lucida deveniunt consilia“, il Giustinian disponeva, come altrove accennai, che, tanto a Cherso che a Ossero, i giudici usciti di carica potevano venir rieletti soltanto dopo trascorso un anno, in pena di lire venticinque di multa. In sul finir della repubblica la contumacia fu elevata a diciotto mesi.

I giudici del comune di Ossero aveano pressochè gli stessi diritti e doveri dei colleghi di Cherso, con qualche attribuzione